

REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione, nel Comune di Pozzolo Formigaro (AL), di tutti gli strumenti previsti a livello normativo per disincentivare la proposizione di contenziosi da parte dei contribuenti nei confronti degli atti impositivi emessi dall'Ente, con la finalità di massimizzare la collaborazione tra le parti del rapporto tributario, nel rispetto della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

Art. 2 – Funzionario Responsabile

1. Competono al Funzionario Responsabile del tributo tutte le attività e l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla definizione dei rapporti con il contribuente, in sede di applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dal presente regolamento.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – Annullabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili avanti agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, nel momento in cui gli stessi non siano rilevabili d'ufficio.

Art. 4 – Nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D.Lgs. 219/2023, con il quale è stata modificata la L. 212/2000, recante lo Statuto del Contribuente.

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 5 – Vizi delle notificazioni

1. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali, ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti.

2. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.

3. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

TITOLO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 6 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, è confermato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

Art. 7 – Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli atti di accertamento, nonché, per gli atti soggetti all'obbligo di contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6bis L. 212/2000, agli schemi di atto, e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, che siano conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione richiesta e ottenuta da uno degli obbligati, ove comporti il soddisfacimento dell'intera obbligazione tributaria oggetto di accertamento, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette «di diritto» e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è

determinabile sulla base di elementi certi.

4. In sede di contraddittorio, l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. Resta in ogni caso fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 8 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

a) su iniziativa dell'Ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, inviando un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica;

b) su istanza del contribuente, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6*bis* L. 212/2000, dopo la notifica dell'avviso di accertamento;

c) su istanza del contribuente, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6*bis* L. 212/2000, a seguito della notifica dello schema di atto;

d) su istanza del contribuente, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6*bis* L. 212/2000, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento e in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lett. b);

e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6*bis* L. 212/2000, laddove emergano i presupposti per la definizione mediante accertamento con adesione;

f) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvio di procedure e operazioni di controllo, quali accessi, ispezioni o verifiche.

Art. 9 – Procedimento a iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dello schema di atto ai sensi dell'art. 6*bis*, comma 3 L. 212/2000, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.

2. La lettera-invito dovrà contenere:

- gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;

- le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base all'accertamento effettuato;
- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
- il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione;
- l'indicazione della possibilità di prestare acquiescenza all'invito formulato dal Comune, con conseguente riduzione delle sanzioni ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento a seguito di adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.

3. In caso di più contribuenti, l'Ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso dei profili di contestazione che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 10 – Acquiescenza del contribuente all'invito formulato da parte del Comune

1. Il contribuente può prestare acquiescenza ai contenuti dell'invito formulato dal Comune, mediante comunicazione scritta inviata al competente Ufficio e contestuale versamento delle somme dovute, entro la data fissata per la comparizione.

2. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, con le sanzioni ridotte ed i relativi interessi.

3. L'acquiescenza del contribuente all'invito formulato dal Comune può tuttavia essere formulata anche in occasione dell'incontro tra le parti, prima che venga instaurato il contraddittorio, con conseguente versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione del verbale di definizione della controversia, che rappresenta condizione necessaria per il perfezionamento dell'acquiescenza, ferma restando la possibilità di richiedere la rateizzazione delle somme dovute, nel qual caso entro venti giorni dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.

4. L'acquiescenza del contribuente all'invito formulato dal Comune determina la riduzione delle sanzioni indicate dal Comune in tale invito ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento con adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.

5. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono escluse da tale riduzione.

Art. 11 – Avvio del procedimento a fronte della notifica dello schema d'atto

di cui all'art. 6bis, comma 3 L. 212/2000

1. Nello schema dell'atto notificato al contribuente ai sensi dell'art. 6bis, comma 3 L. 212/2000, deve essere indicata, oltre alla possibilità di presentazione delle osservazioni, anche quella di presentare istanza di accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

2. Il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti, entro trenta giorni dalla notifica dello schema di atto.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione di tale istanza, l'Ufficio formula l'invito a comparire, anche telematicamente o telefonicamente, con l'indicazione di luogo, giorno e orario per la comparizione e degli eventuali documenti che si ritengono utili alla definizione.

4. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'art. 6bis, comma 3 L. 212/2000, emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

Art. 12 – Avvio del procedimento a seguito di notifica di avviso di accertamento

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire da parte del Comune o da un pre-avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 6bis L. 212/2000, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti al Giudice Tributario competente, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito telefonico e telematico.

2. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione – ove ammissibile – produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di deposito dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento del tributo.

3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione in accertamento con adesione.

4. Nel caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione nei confronti di un avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla trasmissione di un pre-avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 6bis L. 212/2000, il termine per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione è ridotto a quindici giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento e la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere, per un periodo di trenta giorni dalla data di deposito dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento del tributo.

5. L'istanza di accertamento con adesione può essere presentata dal contribuente, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, anche ove la notifica dell'atto impositivo sia stata preceduto

dall'attivazione del contraddittorio preliminare, a seguito della trasmissione di un pre-avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 6bis L. 212/2000.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire, anche telematicamente o telefonicamente, con l'indicazione di luogo, giorno e orario per la comparizione e degli eventuali documenti che si ritengono utili alla definizione.

7. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'Ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è peraltro tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso.

8. In caso di ammissibilità dell'istanza o di insussistenza dei presupposti di procedibilità, l'Ufficio provvede a notificare al contribuente motivato provvedimento di inammissibilità o di improcedibilità, specificando che, in mancanza dei presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione, all'istanza presentata non potrà conseguire nessun effetto sospensivo dei termini di impugnazione.

Art. 13 – Comparizione del contribuente

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di accertamento con adesione viene dato atto in apposito verbale redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro un termine congruo e compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

3. La mancata comparizione del contribuente, senza giustificato motivo, nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 14 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare il verbale di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore generale o speciale e dal Responsabile del servizio.

2. Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 15 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso.

2. È ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate, nel qual caso entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a fare pervenire all'Ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.

4. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

5. Relativamente alla Tassa rifiuti, ove riscossa tramite ruolo, l'ufficio provvede a iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata, ove seguita dal tempestivo versamento delle somme dovute a fronte della notifica della relativa cartella di pagamento.

Art. 16 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 17 – Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalle singole normative sanzionatorie.

2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di controllo del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, a prescindere dalla denominazione di accertamento attribuita agli stessi avvisi ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, nonché quelle per omesso/parziale/tardivo versamento, ovvero ancora le sanzioni che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono escluse da tale riduzione, anche nel momento in cui venga definito in sede di accertamento con adesione un pre-avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 6bis L. 212/2000.

3. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere informato della possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.

4. In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso, né di formulare istanza di accertamento con adesione, né tanto meno di richiedere il rimborso delle somme che siano state versate avvalendosi della definizione agevolata delle sanzioni.

TITOLO III AUTOTUTELA

Art. 18 – Oggetto e scopo dell'autotutela

1. Nell'ambito del potere di autotutela di cui alla L. 18 febbraio 1999 n. 28, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario Responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, anche senza istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di autotutela può essere adottato anche in pendenza di giudizio, ove possibile previa definizione con il contribuente della rinuncia al ricorso a spese di lite compensate, e anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso avanti al Giudice Tributario competente, fermo restando che, in quest'ultimo caso, l'esercizio del potere di autotutela deve tenere conto della necessità di non arrecare al Comune un danno patrimoniale ingente.

3. La presentazione di un'istanza di annullamento o di revisione in autotutela di un provvedimento impositivo autonomamente impugnabile e idoneo a divenire titolo esecutivo, anche ove determini in via istruttoria la sospensione da parte dell'Ufficio del relativo provvedimento, non comporta l'interruzione dei termini per proporre ricorso nei confronti dell'atto notificato dal Comune.

Art. 19 – Richiesta del contribuente

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

2. Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Art. 20 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario Responsabile procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche senza necessità di istanza di parte e anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;

- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di intervenire nell'esercizio dell'autotutela obbligatoria non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune o al concessionario della riscossione delle entrate del Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Il Funzionario Responsabile procede alla verifica delle circostanze che giustificano l'autotutela obbligatoria, anche su segnalazione del contribuente o d'ufficio, adottando il provvedimento entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 90 giorni dalla conoscenza del vizio o dalla ricezione della segnalazione.

4. Anche in presenza di un provvedimento suscettibile di autotutela obbligatoria, in pendenza di giudizio l'annullamento o la rettifica dell'atto impugnato deve essere effettuato previa verifica della possibilità di definire con il contribuente la rinuncia al ricorso a spese di lite compensate.

Art. 21 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi in cui è prevista l'attivazione del procedimento di autotutela obbligatoria, il Funzionario Responsabile può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche senza necessità di istanza di parte e anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Nei casi di autotutela facoltativa, l'annullamento dell'atto deve rispondere a un interesse pubblico prevalente, anche tenendo conto:

- della gravità del vizio riscontrato;
- dell'assenza di lesione significativa all'interesse del Comune;
- dell'eventuale affidamento del contribuente.

3. L'esercizio dell'autotutela facoltativa avviene previo esame istruttorio, con valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento è di norma fissato in 180 giorni dalla presentazione dell'istanza del contribuente o dall'avvio d'ufficio.

Art. 22 – Rinuncia all'imposizione

1. Il Comune rinuncia all'imposizione, qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi che determinano la necessità di intervenire nell'esercizio dell'autotutela obbligatoria.

2. Se, durante l'esplicazione dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, invitandolo a esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all'imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.

Art. 23 – Revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi che possono determinarne l'annullamento ai sensi del presente regolamento, il Funzionario Responsabile del tributo può comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando:

- i costi amministrativi connessi all'attività di accertamento, di riscossione e di difesa delle pretese tributarie siano simili o superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti, fatta salva l'ipotesi in cui dall'esito positivo dell'attività di accertamento dipenda anche la definizione di altre posizioni analoghe o basate sulla medesima fattispecie impositiva;
- vi sia un indirizzo giurisprudenziale sufficientemente consolidato in materia, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'Ente.

Art. 24 – Criteri di priorità

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il Funzionario Responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 25 – Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo, ove non venga archiviato a seguito di rigetto dell'istanza, in ogni caso da comunicare al contribuente con atto formale, si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.

Art. 26 – Autotutela in pendenza di giudizio

1. Fatte salve le ipotesi in cui sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di autotutela obbligatoria, in pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;

- d) costo della soccombenza;
- e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
- f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

2. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.

3. Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.

4. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciato nel merito il Giudice Tributario competente.

5. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta a entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza dagli stessi emanati.

TITOLO IV RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 27 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

1. Il ravvedimento operoso, disciplinato dalla disposizione di cui all'art. 14 D.Lgs. 173/2024 (precedente art. 13 D.Lgs. 472/1997), è finalizzato a permettere al contribuente di regolarizzare di propria iniziativa le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge.

2. Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 20, comma 1 D.Lgs. 173/2024 (precedente art. 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997).

3. In applicazione di quanto disposto dell'art. 14, comma 1 D.Lgs. 173/2024 (precedente art. 13, comma 1 D.Lgs. 472/1997), anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:

1) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

2) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione

delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

3) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

4) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;

5) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6*bis*, comma 3 L. 212/2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2*bis*, primo periodo D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218;

6) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 L. 7 gennaio 1929 n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5*quater* D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6*bis*, comma 3 L. 27 luglio 2000 n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2*bis*, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471;

7) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6*bis*, comma 3 L. 27 luglio 2000 n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 L. 7 gennaio 1929 n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2*bis*, primo periodo D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218;

8) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

4. Le ipotesi di riduzione della sanzione previste dal presente articolo si applicano ai ravvedimenti effettuati dal contribuente a decorrere dalla data di approvazione del presente

regolamento, anche se relativi a violazioni commesse in annualità non ravvedibili in forza delle disposizioni regolamentari e normative all'epoca vigenti.

5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

6. La regolarizzazione degli errori formali compiuti in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, può essere effettuata, ai sensi dell'art. 5, comma 6 D.Lgs. 173/2024 (precedente art. 6, comma 5*bis* D.Lgs. 472/1997), mediante la produzione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purché la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 28 – Ravvedimento operoso parziale

1. Nell'esercizio della potestà attribuita ai Comuni dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, viene introdotto l'istituto del ravvedimento operoso parziale, in riferimento alla previsione di cui all'art. 15 D.Lgs. 173/2024 (precedente art. 13*bis*, comma 1 D.Lgs. 472/1997, come introdotto dall'art. 10*bis* L. 19 dicembre 2019 n. 157) ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.

2. Il contribuente può accedere a tale istituto anche nel caso in cui la regolarizzazione venga effettuata in momenti diversi, a fronte di apposita istanza da presentarsi all'Ufficio Tributi prima di procedere al primo versamento in regolarizzazione, nella quale dovranno essere indicati i termini in cui verrà effettuato il pagamento delle somme dovute.

3. Nel caso di pagamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente potrà ravvedere autonomamente i singoli versamenti con le riduzioni previste per ciascuno di essi, ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando la riduzione della sanzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

4. Viene considerato rilevante, al fine di valutare la riduzione sanzionatoria da ravvedimento, anche parziale, il momento in cui la sanzione viene regolarizzata, ossia quando la stessa viene versata.

TITOLO V INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 29 – Oggetto e scopo dell'interpello

1. Nel presente titolo sono stabilite le modalità applicative dell'istituto dell'interpello del contribuente, in riferimento alla previsione di cui all'art. 11 L. 212/2000 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.

2. L'istituto dell'interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 30 – Modalità applicative dell'interpello

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con riferimento alle modalità applicative dei regolamenti comunali, il contribuente può presentare all'Amministrazione comunale istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione applicabile nei suoi confronti, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione stessa, esponendo il caso concreto e specifico.

2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione abbia compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati con le forme previste per legge.

3. L'amministrazione comunale invia al contribuente risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

4. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti previsti dall'art. 11 L. 212/2000, l'Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di trenta giorni ed i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

5. La risposta resa dall'Amministrazione è vincolante per quest'ultima nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'Amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.

6. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.

7. Qualora l'Amministrazione non invii alcuna risposta al richiedente entro novanta giorni dalla istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio all'interessato, si intende che essa concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

8. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'Amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata ed il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

9. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

10. La presentazione dell'istanza di cui al presente articolo non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

11. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto dall'Amministrazione comunale la risposta prevista dal presente articolo.

TITOLO VI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 31 – Conciliazione giudiziale

1. La definizione delle controversie relative alle entrate tributarie accertate e/o riscosse dal Comune con atti che abbiano formato oggetto di impugnazione da parte dei contribuenti può formare oggetto di conciliazione giudiziale, nei termini previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 99, 100 e 102 D.Lgs. 175/2024 (Testo unico della giustizia tributaria – precedenti art. 48, 48*bis* e 48*ter* D.Lgs. 546/1992), che si riportano di seguito:

Conciliazione fuori udienza

(precedente art. 48 D.Lgs. 546/1992)

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

Conciliazione in udienza

(precedente art. 48*bis* D.Lgs. 546/1992)

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All'udienza la corte di giustizia tributaria, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 4. La corte di giustizia tributaria dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.».

Definizione e pagamento delle somme dovute

(precedente art. 48^{ter} D.Lgs. 546/1992)

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 99 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 100 e 101.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo o, nei casi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'intimazione ad adempiere al pagamento delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

TITOLO VII

DEFINIZIONE DEI CREDITI DELL'ENTE

Art. 32 - Definizione agevolata in materia di tributi comunali

1. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, il Comune, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, può introdurre autonomamente, con le forme previste dalla

legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato dall'Ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito *internet* istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Il Comune può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente.

3. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, il Comune può introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e all'articolo 1, comma 691 L. dicembre 2013 n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

4. Possono formare oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dal Comune, con esclusione delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

5. Gli atti in materia di definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

6. Gli atti in materia di definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria del Comune stesso e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

7. Il Comune può adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 33 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 34 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 35 – Entrata in vigore

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 108 L. 199/2025, il presente Regolamento acquista efficacia con la sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune.